



COMUNE DI VALMACCA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 28 dicembre 2019

OGGETTO: Approvazione procedura per la gestione della violazione dei dati personali (data breach).

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore quattordici nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BOVIO PIERO - Sindaco	Sì
2. BERTONE MONICA - Vice Sindaco	Sì
3. BROVEGLIO BOSELLI ANNA MARIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa la GIOVANNA Dott.ssa SUTERA, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOVIO PIERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("Carta") e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;
- il Comune di Valmacca, in quanto Titolare del trattamento, è tenuto a mantenere sicuri i dati personali trattati nell'ambito delle proprie attività istituzionali e ad agire senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati stessi (data breach), incluse eventuali notifiche all'Autorità di controllo competente ed eventuali comunicazioni agli interessati;

VISTO

- il **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento");
- il **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito "Codice");
- il **decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51**, recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (di seguito "d.lgs. n. 51/2018");
- le **"Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679" (WP250)** del Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati Personali del 3 ottobre 2017, come modificate e adottate in ultimo il 6 febbraio 2018 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018;
- la **Opinion 5/2019 on the interplay between the ePrivacy Directive and the GDPR, in particular regarding the competence, tasks and powers of data protection authorities**, adottata ai sensi dell'art. 64 del Regolamento, dal Comitato europeo per la protezione dei dati in data 12 marzo 2019;
- il **Provvedimento del Garante** sulla notifica delle violazioni dei dati personali (data breach) - **30 luglio 2019** [doc-web n. 9126951]

CONSIDERATO CHE

- in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento è tenuto a notificare tale evento al Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (artt. 33 e 55 del Regolamento, art. 2-bis del Codice);
- il titolare del trattamento è tenuto altresì a notificare la violazione dei dati personali al Garante con le modalità di cui all'art. 33 del Regolamento anche con riferimento al trattamento effettuato a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, salvo che il trattamento medesimo sia effettuato dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero (artt. 26 e 37, comma 6, del d.lgs. n. 51/2018);

- per «violazione dei dati personali» (data breach) si intende la violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (art. 4, punto 12 del Regolamento; art. 2, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 51/2018);
- per la omessa notifica di data breach all'Autorità di controllo o per l'omessa comunicazione agli interessati o per entrambi gli adempimenti, nei casi in cui siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, sono previste pesanti sanzioni amministrative (art. 83 GDPR), il cui importo può arrivare a 10.000.000 di euro o al 2% del fatturato totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, nonché le misure correttive di cui all'art. 58 GDPR (avvertimenti, ammonimenti, ingiunzioni, imposizione di limiti al trattamento, ordine di rettifica, revoca di certificazioni, ordine di sospendere flussi dati);
- inoltre, l'art. 82 prevede che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del GDPR ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal soggetto al quale l'obbligo (violato) era imposto (salvo che quest'ultimo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile).
- lo stesso GDPR, all'art. 83 paragrafo 2, indica dei fattori che possono mitigare o aggravare la violazione e, tra questi, un elemento che può sicuramente mitigare il livello sanzionatorio, a fronte di una violazione, è legato al comportamento del titolare che possa dimostrare come, intervenendo con tempismo, abbia fatto il possibile per ridurre la gravità, la natura e la durata della violazione. L'atteggiamento reattivo e cooperativo comporta, inoltre, sicuramente un'attenuazione delle sanzioni applicabili;

RITENUTO PERTANTO

- a) di fondamentale importanza predisporre una procedura organizzativa interna per la gestione di eventuali violazioni concrete, potenziali o sospette di dati personali per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa europea ed evitare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, nonché danni economici per l'Ente (data breach policy). A tale riguardo si precisa che, presso il Titolare, sono già state attivate procedure a tutela della sicurezza dei dati, tra cui:
 - l'adozione di misure organizzative e tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento dei dati personali e alle altre informazioni trattate, comprese misure volte al tempestivo ripristino della disponibilità in caso di incidente sulla sicurezza;
 - l'organizzazione, a cadenza periodica, di corsi di formazione per i dipendenti/collaboratori sui principi cardine della normativa sul trattamento dati, sulla sicurezza dei dati personali e dei sistemi;
 - la predisposizione di un sistema di protezione, mediante apposite misure tecniche (firewall, antivirus,...) dell'accesso a internet e ai dispositivi elettronici;
- b) strategico per l'ente:
 - sensibilizzare il personale in ordine alle responsabilità in materia di protezione dei dati personali ed all'importanza della collaborazione nella tempestiva segnalazione e risoluzione degli incidenti sulla sicurezza (inclusi i data breach);
 - definire processi per identificare, tracciare e reagire ad un incidente sulla sicurezza e ad un data breach, per valutarne il rischio, contenere gli effetti negativi e porvi rimedio nonché stabilire se, in caso di data breach, si renda necessario procedere alla (i) notifica al Garante e (ii) comunicazione agli Interessati;
 - definire ruoli e responsabilità per la risposta agli incidenti sulla sicurezza ed i data breach;
 - assicurare un adeguato flusso comunicativo all'interno della struttura del Titolare tra le parti interessate;
 - stabilire che le procedure contemplate nell'approvando documento siano applicabili a tutte le attività svolte dal Titolare, con particolare riferimento alla gestione di tutti gli archivi e documenti cartacei e di tutti i sistemi informatici attraverso cui vengono trattati dati personali degli interessati, anche con il supporto di fornitori esterni;
 - stabilire che il rispetto dell'adottanda procedura è obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti e la mancata conformità alle regole di comportamento previste dalla stessa potrà comportare provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti inadempienti ovvero la risoluzione dei contratti in essere con terze parti inadempienti, secondo le normative vigenti in materia. In

particolare le procedure medesime sono rivolte a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, trattano dati personali di competenza del Titolare, quali:

- i. i lavoratori dipendenti, nonché coloro che a qualsiasi titolo - e quindi a prescindere dal tipo di rapporto contrattuale intercorrente - abbiano accesso ai dati personali trattati nel corso del prestazioni richieste per conto del Titolare del trattamento;
- ii. qualsiasi soggetto (persona fisica o persona giuridica) diverso da quelli indicati alla lettera precedente che, in ragione del rapporto contrattuale in essere con il Titolare del trattamento abbia accesso ai suddetti dati e agisca in qualità di Responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) o di autonomo Titolare. In particolare, ogniqualevolta il Titolare si trovi ad affidare il trattamento di dati ad un soggetto terzo, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a stipulare con tale soggetto uno specifico contratto che lo vincoli al rispetto delle istruzioni impartitegli dal Titolare in materia di protezione dati: è necessario che la presente procedura di segnalazione di data breach sia inclusa nel suddetto contratto. Ciò al fine di obbligare il responsabile ad informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo, di ogni potenziale evento di data breach;

VISTI

- il Decreto del Sindaco numero 4 in data 25/05/2018 con il quale è stato designato l'avv. Massimo Ramello quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), nel rispetto della vigente normativa;
- la delibera del Consiglio comunale n. 27 del 15/07/2019, con la quale è stato approvato il Modello organizzativo a tutela dei dati personali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare la procedura nel caso di violazione dei dati personali (data breach) del Comune di Valmacca, richiesta dagli articoli 33 e 34 del GDPR "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (Regolamento UE 2016/679), qui allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La procedura di cui al documento allegato sostituirà con effetto immediato le norme organizzative contenute nel modello organizzativo approvato con precedente deliberazione n. 27 del 15/07/2019, così come i documenti e modelli allegati;
2. di inviare la procedura nel caso di violazione dei dati personali (data breach) del Comune di Valmacca al Responsabile del Trattamento dei Dati personali già nominato, in persona dell'Avv. Massimo Ramello;
3. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
 - a) la pubblicità legale con pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché
 - b) la massima diffusione presso tutto il personale operante presso l'Ente e presso tutti i soggetti esterni qualificabili in termini di responsabili del trattamento.

COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 28/12/2019

OGGETTO: Approvazione procedura per la gestione della violazione dei dati personali (data breach).

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 28 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Enrico Dott. BOVIO

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Li , 28 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ivonne Bauce

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 28/12/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to BOVIO PIERO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to GIOVANNA Dott.ssa SUTERA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.RO 194 Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente oggi 13/07/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. 14/2020 trasmesso ai Consiglieri Comunali Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

Addì 13/07/2020

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione è Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Addì 28-dic-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale. In carta libera per uso amministrativo.
Lì 13/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera